

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo: efficacia probatoria di fatture ed estratti delle scritture contabili + onere di contestazione

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo. Difatti, la fattura e l'estratto delle scritture contabili, pur costituendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova in favore della parte che li ha predisposti, per cui, nell'eventuale giudizio di opposizione, la prova dell'esistenza del credito dovrà essere fornita con gli ordinari mezzi istruttori dall'opposto. Tuttavia - se in base al sistema dettato dall'art. 2697 c.c. ogni parte in causa deve provare l'assunto dal quale intende dedurre conseguenze giuridiche in proprio favore - è evidente che l'onere in questione presuppone la contestazione, esplicita od implicita, di quanto dedotto dalla controparte, con la conseguenza che i fatti ammessi o non contestati non necessitano di essere provati, salvo che la legge richieda per essi la prova scritta.

NDR: in sensi conforme al primo periodo della massima Cass. n. 17371, 17/11/2003; in senso conforme al secondo periodo della massima Cass. n. 5915, 11/03/2011.

Tribunale di Bari, sentenza del 19.10.2018

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice B. s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n. 10/10 del 7/01/2010 reso dal Tribunale di Bari - sezione distaccata di Putignano; n. 881/2009 R.g.), ottenuto dalla convenuta S. s.r.l. per il pagamento della complessiva somma di euro 18.000,00, oltre interessi ex D.lgs 231/02 e spese, a titolo di saldo delle fatture n.64 del 2/12/2005, n. 36 del 18/09/2006 e n. 39 del 29/9/2006 aventi ad oggetto la fornitura di attrezzature e arredi scolastici. Al riguardo l'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario adito con il ricorso monitorio, per essere competente il Tribunale di Bari nella sua sede centrale, coincidente sia con il foro generale ex art. 18 c.p.c. sia con il foro speciale previsto dall'art. 20 c.p.c. Nel merito eccepiva l'inesatto adempimento della società opposta asserendo che la merce acquistata era affetta da vizi e difetti strutturali e qualitativi, tempestivamente denunciati alla venditrice, riconosciuti dalla stessa e comunque mai eliminati, nonostante le rassicurazioni in tal senso. Tanto premesso, l'attrice concludeva per il rigetto della domanda di pagamento e la revoca del decreto ingiuntivo; contestualmente proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento della S. s.r.l. e il risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Si costituiva in giudizio la S. srl, in persona del legale rappresentante, la quale contestava la fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'attrice; nel merito asseriva che, a seguito delle contestazioni ricevute dalla società opponente, al solo fine di definire bonariamente la querelle insorta tra le parti, aveva dichiarato la propria disponibilità a sostituire un seggiolone e alcuni tavoli, accordando una rateizzazione nel pagamento di quanto dovuto, con corresponsione di una prima rata di euro 2.308,55 da gennaio 2008 e di successive 7 rate mensili da euro 3.000,00 ciascuna. Evidenziava, tuttavia, che la B., versate le prime due rate e ottenuta la sostituzione della merce difettosa, aveva sospeso i pagamenti nonostante i solleciti rivolti con raccomandata a.r del 18.07.2008 e fax del 7/08/2008. Contestava inoltre la fondatezza della domanda riconvenzionale, ribadendo di aver provveduto alla sostituzione della merce segnalata come difettosa. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e della contestuale domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo.

La causa, assegnata alla sede centrale del Tribunale di Bari, veniva poi istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente e la prova per testi richiesta da entrambe le parti; quindi assegnata alla scrivente e trattenuta in decisione all'udienza del 10/04/2018 con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche.

Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.

Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata (cfr. Cass. 2006 n. 17145). Le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Ciò premesso, va in primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, così come formulata dall'opponente. Come noto, "la ripartizione degli affari tra la sede centrale del Tribunale e le sezioni distaccate ha carattere interno e non può mai dare luogo a questioni di competenza territoriale", essendo l'eventuale inosservanza dei criteri stabiliti per esigenze di organizzazione interna ai fini di tale ripartizione emendabile, a norma dell'art. 83 disp. att. c.p.c., attraverso decreto presidenziale non impugnabile, dovendosi quindi escludere qualsivoglia ipotetica pronuncia declinatoria di competenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21557/2014, n. 19299/2005, n. 15752/2002). La questione, peraltro, risulta innegabilmente superata dall'accorpamento dell'ufficio della Sezione Distaccata di Putignano in quello della sede principale del Tribunale di Bari, intervenuto ex lege in pendenza di giudizio.

Quanto al merito della controversia, va in primo luogo osservato che l'opponente ha rinunciato e non ha più coltivato la domanda riconvenzionale proposta inizialmente per la risoluzione del contratto di vendita e il risarcimento dei danni.

L'opposizione si è inoltre rivelata infondata, alla luce delle emergenze processuali.

Vero è che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). In particolare, la Suprema Corte ha più volte sottolineato, che la fattura e l'estratto delle scritture contabili, pur costituendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova in favore della parte che li ha predisposti, per cui, nell'eventuale giudizio di opposizione, la prova dell'esistenza del credito dovrà essere fornita con gli ordinari mezzi istruttori dall'opposto (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza n. 5915 dell'11/03/2011). Tuttavia - se in base al sistema dettato dall'art. 2697 c.c. ogni parte in causa deve provare l'assunto dal quale intende dedurre conseguenze giuridiche in proprio favore - è evidente che

l'onere in questione presuppone la contestazione, esplicita od implicita, di quanto dedotto dalla controparte, con la conseguenza che i fatti ammessi o non contestati non necessitano di essere provati, salvo che la legge richieda per essi la prova scritta.

Ebbene, nel caso in esame la società opponente non ha contestato di aver ricevuto le forniture di cui alle fatture azionate, ma anzi le ha espressamente ammesse, sostenendo appunto che le stesse sarebbero state affette da vizi e difetti. L'esplicita ammissione di aver ricevuto la merce di cui alle fatture in esame, esonera parte opposta dal comprovare tale circostanza. Quanto agli asseriti vizi e difetti della merce, sarebbe stato onere della B. dimostrarne la natura e l'entità; in ogni caso il legale rappresentante della società acquirente ha confermato, in sede di interrogatorio formale, l'avvenuta sostituzione di alcuni tavoli e di un seggiolone; tale intervento è peraltro comprovato dai d.d.t. n.1 del 25/01/2008 e n.3 del 6/06/2008 (allegati alla memoria istruttoria di parte opposta del 18/01/2011). La prova di ulteriori e persistenti difetti strutturali e qualitativi non è stata fornita. In proposito la società opponente si è limitata ad articolare una prova testimoniale su circostanze assolutamente generiche senza alcuna specifica indicazione circa i difetti/vizi riscontrati e/o la tipologia e la quantità degli arredi difettati. Peraltro, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, non risulta che vi siano state ulteriori contestazioni da parte della B. dopo la richiesta di sostituzione della merce difettata e di rateizzazione del corrispettivo residuo (cfr. missiva del 20/12/2008 allegata al fascicolo attoreo sub n.5).

In conclusione, l'opposizione non è provata e va pertanto rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Per quanto riguarda le spese, esse vanno poste a carico dell'opponente, stante la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9248 del Ruolo Generale dell'anno 2010, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.10/10 reso dal Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Putignano in data 7/01/2010; condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.738,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.